



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

AMOS S.C.R.L.

Sede Legale: c/o A.O. S. Croce e Carle - Via M. Coppino n. 26 (Stanza n. SC001010) - 12100 Cuneo
Sede Amministrativa e Operativa: P.zza Castello n. 31/33 - 12045 Fossano (Cn) - Tel. 0172 1908511- Fax 0172 1908520
E-mail segreteria@amos.piemonte.it - PEC protocollo@pec.amos.piemonte.it
Capitale Sociale i.v. Euro 679.575,00 - Iscritta alla CCIAA di Cuneo al n. 03011180043 - Rea 255044



INDICE

Art. 1 Premessa

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Legittimazione soggettiva

Art. 4 Istanza di accesso civico e di accesso generalizzato

Art. 5 Responsabili del procedimento

Art. 6 Soggetti controinteressati

Art. 7 Termini del procedimento

Art. 8 Eccezioni “assolute” all’accesso generalizzato

Art. 9 Eccezioni “relative” all’accesso generalizzato

Art. 10 Richiesta di riesame

Art. 11 Motivazioni del diniego all’accesso

Art. 12 Impugnazioni

Art. 1 Premessa

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione e al diritto di accesso civico.

Quanto all’ambito soggettivo le società a controllo pubblico e le società *in house*, come definite e disciplinate dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 quale “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” sono tenute all’attuazione della disciplina della trasparenza prevista per le amministrazioni pubbliche, per quanto compatibili.

Quanto al diritto di accesso a dati e documenti, accanto all’accesso civico “semplice” già disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è stato introdotto il c.d. “accesso civico generalizzato” (nuovo art 5, comma 2), definito come il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle Società pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto dei limiti di tutela di interessi giuridicamente rilevanti come previsto dall’art 5bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5bis, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, l’ANAC ha adottato, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013”. L’art. 22 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., dispone che “le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

ANAC ha adottato, con la Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, le “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle Società e Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici”.

AMOS S.C.R.L. quale Società *in house* partecipata da AA.SS.LL. del Piemonte a capitale interamente pubblico, alla luce di quanto sopra indicato, ha adottato adeguate soluzioni organizzative al fine di dare attuazione alla disciplina della Trasparenza e, con il presente Regolamento, intende adottare una disciplina organica e coordinata delle seguenti tipologie di accesso:

- Accesso civico “semplice” (c.d. accesso civico) ai sensi dell’art 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
- della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Accesso civico “generalizzato” così come introdotto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. “*decreto trasparenza*”, il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
2. “*accesso civico semplice*” o solo “*accesso civico*”, l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui AMOS S.C.R.L. abbia omesso la pubblicazione, pur avendone l’obbligo.
3. “*accesso generalizzato*”, l’accesso previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che sancisce il diritto di chiunque di accedere a documenti e dati tenuti da AMOS S.C.R.L., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse giuridicamente rilevanti.
4. “*informazioni*”, le rielaborazioni di dati effettuate da AMOS S.C.R.L. per scopi operativi.
5. “*istanza di accesso*”, la richiesta volta ad esercitare i diritti di accesso civico e accesso generalizzato nei confronti di AMOS S.C.R.L..

Art.3 - Legittimazione soggettiva

Chiunque può promuovere verso AMOS S.C.R.L. sia l’Accesso Civico che l’Accesso Generalizzato, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Nell’istanza di Accesso non è richiesta alcuna motivazione.

L’istanza di Accesso contiene le generalità complete del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nell’istanza dell’Accesso Generalizzato sono richiesti elementi aggiuntivi, dei quali alcuni obbligatori, per permettere l’eventuale contatto fra l’Amministrazione ed il richiedente, nel caso siano necessari ulteriori precisazioni sull’identità del richiedente, o elementi identificativi dei dati o dei documenti richiesti, o comunicazioni “endo procedimentali”.

Per l’Accesso Generalizzato non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative come precisato nell’Articolo 14.

Art. 4 – Istanza di accesso civico e di accesso generalizzato.

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide:

- se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
- ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le relative credenziali di accesso siano state

rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici di AMOS S.C.R.L. e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo.

Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web istituzionale di AMOS S.C.R.L. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio di AMOS S.C.R.L., il Responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel più breve tempo possibile.

Nel caso di accesso civico generalizzato, l'istanza va indirizzata all'ufficio Avvocatura di AMOS S.C.R.L. che assegna la richiesta al Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale deve dare riscontro al richiedente l'accesso entro i termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

L'istanza di accesso civico (semplice o generalizzato) non richiede motivazione alcuna.

Tutte le richieste di accesso pervenute ad AMOS S.C.R.L. dovranno essere registrate in ordine cronologico nel Registro degli accessi accessibile ai Dirigenti/Responsabili degli Uffici, al RPCT e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con l'indicazione:

- dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- degli eventuali controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza può chiedere in ogni momento agli Uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Art. 5 Responsabili del procedimento

I Dirigenti e i Responsabili degli Uffici di AMOS S.C.R.L. Uffici dell'Asl Cn2 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente dell'Ufficio competente per materia, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

I Dirigenti di AMOS S.C.R.L. ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Nel caso di istanze per l'accesso civico semplice il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'Ufficio per i procedimenti disciplinari di AMOS S.C.R.L. ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. La segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al Direttore Generale di AMOS S.C.R.L..

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale di AMOS S.C.R.L. nel rispetto della normativa, il Responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Art.6 Soggetti controinteressati

L'Ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso civico generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, con invio di copia della richiesta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33:

- protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003;
- libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;
- interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne ad AMOS S.C.R.L.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, AMOS S.C.R.L. provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. A

Art. 7 Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico (semplice o generalizzato) si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento della richiesta, l'Ufficio competente, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a

pubblicare sul Sito web istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, AMOS S.C.R.L. è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti, salvo i casi di comprovata indifferibilità, possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di accesso civico generalizzato, AMOS S.C.R.L. motiva l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5bis del Decreto Trasparenza

Art. 8 Eccezioni "assolute" all'accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) nei casi in cui l'accesso è subordinato, dalla disciplina vigente, al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso: a. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge n. 801/1977 e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi di cui all'art. 24, 6° c. della Legge n. 241/1990 e dai provvedimenti adottati dall'Asl Cn2 ex art. 24, 2° c. della Legge n. 241/1990,
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n. 161/1941)
- il segreto statistico (D.Lgs. n. 322/1989)
- il segreto bancario (D.Lgs. n. 385/1993)
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.)
- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.)
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.)
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art. 6 dei CC.NN.LL. per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del C.NN.LL. del 17.10.2008 del personale della dirigenza medico veterinaria e della dirigenza sanitaria – professionale – tecnica ed 7 amministrativa, art. 28 del C.C.N.L. del personale del comparto del SSN dell'1.9.1995)
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di

patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, 8° c. del D. Lgs. n. 196/2003 e art. 7 bis, 6° c. del D.Lgs. n. 33/2013)

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (Art. 7 bis, 6° c., D.Lgs. n. 33/2013)
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati. (art. 26, 4° c., D.Lgs. 33/2013)

Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di dette eccezioni AMOS S.C.R.L. è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, AMOS S.C.R.L. verifica che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee Guida n. 1309 del 28.12.2016 adottate da ANAC, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art.9 Eccezioni "relative" all'accesso civico generalizzato

I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che AMOS deve valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica.
- b) la sicurezza nazionale.
- c) la difesa e le questioni militari. In particolari sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia.
- d) le relazioni internazionali.
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato.
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i

- certificati penali.
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti, le richieste e relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali.
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale.
 - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'Ente esercita forme di vigilanza.
 - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori.
 - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio. – pareri legali redatti dagli uffici competenti interni, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- Documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, o handicap fisici e/o psichici.
 - Relazioni dei Servizi sociali ed assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge.
 - La comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni ex D. Lgs. n. 196/2003
 - Notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- b) La libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, qualora sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti

atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Asl Cn2, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso.
 - gli atti di ordinaria comunicazione tra Enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa che abbiano un carattere confidenziale e privato.
- c) Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

AMOS S.C.R.L. è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal Legislatore. Deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

I limiti all'accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano esclusivamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino solo alcune parti del documento richiesto o soltanto alcuni dati è consentito l'accesso parziale procedendo, se il caso, all'oscuramento di alcuni dati

Art.10 Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto all'art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante per la privacy, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante per la privacy e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Art.11 Motivazione del diniego all'accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art.12 Impugnazioni

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso civico generalizzato può proporre ricorso al TAR (ai sensi art. 116 Codice processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010).

Il termine di cui all'art. 116, 1° c., del Codice processo amministrativo, se il richiedente l'accesso civico generalizzato si è rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso è notificato anche ad AMOS S.C.R.L.

Il difensore civico competente si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Se l'accesso civico generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico semplice, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, 5° c. del Decreto Trasparenza

Allegati

Mod. 1 – Richiesta di accesso civico (semplice)

Mod. 2 – Richiesta di accesso generalizzato

Mod. 3 – Comunicazione ai soggetti contro interessati

Mod. 4 – Provvedimento di diniego/Differimento della richiesta di accesso generalizzato

